COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

71.

SEDUTA DI VENERDÌ 19 NOVEMBRE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CORONA**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

PRESIDENTE 727

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatore CASTELLACCIO ed altri: Proroga del termine previsto dall'articolo 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 755, istitutiva della Commissione parlamentare l'inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna, prorogato con legge 20 novembre 1970, n. 951 (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (3782);

ZAPPA ed altri: Proroga del termine previsto dall'articolo 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 755, istitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna, prorogato con legge 20 novembre 1970, n. 951 (3719) 728

PRESIDENTE 728, 729, 730

FRANCHI 729

MATTARELLI, *Relatore* 728, 730

PAZZAGLIA 729

PIRASTU 729

PUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 730

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune medesimo (3681) 731

PRESIDENTE 731

ARZILLI 731

BOLDRIN, *Relatore* 731

FRANCHI 731

MAROCCO 731

PUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 731

Votazione segreta:

PRESIDENTE 732

La seduta comincia alle 10,35.

BOLDRIN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE Comunico che i deputati: Alfano, Arnaud, De Mita, Lajolo e Trombadori sono rispettivamente sostituiti dai deputati: Pazzaglia, Corà, Marocco, Pirastu e Lizzero.

Discussione delle proposte di legge senatore Castellaccio ed altri: Proroga del termine previsto dall'articolo 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 755, istitutivo della Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna, prorogato con legge 20 novembre 1970, n. 951 *(Approvata dalla I Commissione permanente del Senato)* (3782); Zappa ed altri: Proroga del termine previsto dall'articolo 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 755, istitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna, prorogato con legge 20 novembre 1970, n. 951 (3719).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Castellaccio, Corrias Efisio, Coccu, Deriu, Pala, Sotgiu: « Proroga del termine previsto dall'articolo 4 della legge 27 ottobre 1969 n. 755, istitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna, prorogato con legge 20 novembre 1970, n. 951 » già approvata dalla I Commissione permanente del Senato; e dei deputati Zappa, Pitzalis, Pirastu, Camba, Milia, Di Primio, Molé, Marraccini, Sabadini, Pirisi: « Proroga del termine previsto dall'articolo 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 755, istitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna, prorogato con legge 20 novembre 1970, n. 951 ».

Prima di dare la parola al relatore, onorevole Mattarelli, a nome della Commissione desidero esprimere il comune rammarico per il ritardo con cui inizia la seduta a causa della assenza del rappresentante del Governo, la cui presenza, in sede legislativa, è richiesta a norma del secondo comma dell'articolo 37 del nostro Regolamento.

Poiché quest'ultimo è finalmente giunto, possiamo iniziare i nostri lavori, ma io voglio augurarmi che per il futuro l'onorevole Sottosegretario possa essere puntualmente presente alla seduta all'ora d'inizio della medesima. E ciò chiedo non solo per il rispetto che si deve alla Commissione, ma anche per non apportare ulteriori ritardi allo svolgimento dei nostri lavori. Proprio oggi, ad esempio, abbiamo in esame un provvedimento di legge la cui approvazione si rende necessaria – come ci ha comunicato la V Commissione – entro il 31 dicembre di quest'anno, perché altrimenti non sarebbe più possibile attingere ai fondi previsti dal provvedimento stesso.

Fatto questo chiarimento, passiamo alla trattazione dell'ordine del giorno.

MATTARELLI, *Relatore*. Come i colleghi ricordano, noi abbiamo già discusso a suo tempo sia il provvedimento istitutivo della Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna, sia quello che concedeva una prima proroga, che pensavamo potesse essere sufficiente per la conclusione dei lavori della Commissione stessa.

Di fatto la Commissione ha concluso i propri lavori nei termini previsti dalla legge numero 951 del 1970 ed il 14 ottobre scorso la relazione generale è stata approvata. Ci troviamo però di fronte ad una nuova circostanza, che merita di essere considerata, e che ha motivato la presentazione delle due proposte di legge in esame.

La legge istitutiva della Commissione stabiliva, al primo comma dell'articolo 2, che, esaminate la genesi e le caratteristiche dei fenomeni di criminalità in Sardegna, la Commissione parlamentare avrebbe dovuto proporre le misure necessarie atte a prevenirne le cause e a reprimerne le manifestazioni. Al secondo comma dello stesso articolo si precisava poi che alla Commissione veniva affidato il compito di proporre tutti quegli interventi pubblici, organici e coordinati, che si sarebbero ravvisati ancora necessari al fine di superare l'attuale depressa situazione socio-economica, specie nelle zone interne della Sardegna, in armonia con i criteri e gli obiettivi del piano di rinascita dell'isola. Ora, per espletare questa somma di compiti affidatile, la Commissione ha intensamente lavorato, articolata in gruppi di lavoro, giungendo a interessantissimi risultati, dei quali ha anche parlato la stampa e la televisione. Ciò che ha spinto i membri della Commissione parlamentare d'inchiesta a presentare queste proposte di legge è stato appunto il desiderio di elaborare e coordinare il materiale prezioso raccolto dai vari gruppi di lavoro, al fine di fornire non solo delle proposte di carattere generale, ma anche dei suggerimenti particolari in relazione al lavoro specifico che è stato svolto. Per compiere questo ulteriore lavoro è necessario qualche altro mese di tempo, ma io ritengo sia il caso di concedere senz'altro la proroga richiesta, onde poter avere delle indicazioni più precise e concrete da parte della Commissione d'inchiesta.

Per quanto riguarda la scelta del testo base proporrei la proposta di legge n. 3782, già approvata dal Senato. Essa infatti ha, rispetto all'altra, un comma in cui viene previsto che

la proroga di sei mesi che si concede con la stessa legge ha effetto dal 9 novembre 1971, eliminando così quel periodo di *vacatio legis* che si avrebbe alla scadenza dei termini previsti dalla precedente legge di proroga.

Poiché la relazione generale, approvata dalla Commissione d'inchiesta, non è stata ancora presentata ai Presidenti delle due Camere, nel concludere questa mia relazione vorrei sottoporre alla Commissione un ordine del giorno da rivolgere a quella Commissione, inteso appunto a far sì che la relazione, prima che alla stampa, venga doverosamente consegnata, e al più presto, ai Presidenti della Camera e del Senato.

L'ordine del giorno dovrebbe risultare del seguente tenore:

« La Camera, nell'approvare la proroga del termine previsto dall'articolo 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 755, prorogato con legge 20 novembre 1970, n. 951,

invita

la Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna a presentare sollecitamente al Parlamento le relazioni approvate ».

La sostanza di questo documento, come del resto appare evidente, risiede nel desiderio che la Commissione interparlamentare – per la dignità del Parlamento – renda note a quest'ultimo le relazioni elaborate a conclusione dei lavori da essa svolti dietro investitura del Parlamento stesso, relazioni peraltro già a conoscenza della stampa.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Prima di dare la parola ai colleghi, desidero dichiarare che a mio avviso sarebbe formalmente più corretto esprimere, attraverso l'ordine del giorno che propone il relatore, un voto anziché un invito, senza l'indicazione del soggetto al quale questo voto è rivolto.

FRANCHI. Per quanto riguarda la questione procedurale, noi non riteniamo che ostacoli regolamentari si frappongano alla approvazione dell'ordine del giorno nel testo presentato dal relatore. Siamo infatti dell'avviso che nulla possa impedire ad una Commissione parlamentare di invitare una Commissione, appositamente nominata dal Parlamento, a pubblicare le relazioni conclusive dei suoi lavori. In ogni caso, sulla risoluzione della questione procedurale noi ci rimettiamo alla Commissione. Desideriamo esprimere invece alcune riserve, molto serie, sulla strana procedura seguita dalla Commissione d'inchiesta e sulle motivazioni addotte a giustificazione della richiesta di proroga del termine previsto dall'articolo 4 della legge n. 755. Nella relazione, infatti, si afferma che la Commissione necessita di un periodo di proroga dei suoi lavori per procedere al riordino degli atti e dei documenti che costituiscono il prezioso materiale raccolto: ma, francamente, queste argomentazioni a noi non sembrano avere un peso tale da determinare il differimento del termine di chiusura dell'attività della Commissione. Comunque, il punto che a noi preme venga precisato riguarda la sollecita consegna delle relazioni che, contrariamente a quanto affermato nella relazione, ancora non sono state consegnate ai Presidenti delle Camere: il nostro gruppo, quindi, si asterrà dalla votazione del provvedimento purché vengano offerte garanzie in tal senso.

PIRASTU. Concordo pienamente con la relazione del collega Mattarelli e mi dichiaro anche favorevole alla proposta di modifica dell'ordine del giorno nel senso suggerito dal Presidente ed ispirata probabilmente da motivi di cortesia, la quale lascia però inalterata la sostanza del testo.

Alcune delle difficoltà che con la proposta di proroga noi ci apprestiamo ad affrontare e – ritengo – a superare, attengono alla complessità del compito affidato alla Commissione d'inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna, la quale, tra l'altro, ha dovuto anche procedere – a norma della legge istitutiva – alla redazione di un piano organico di interventi pubblici concernenti, in generale, i settori oggetto di indagine e tali da configurare un vero e proprio programma di sviluppo economico e sociale della Regione sarda. Per quanto riguarda poi le osservazioni dell'onorevole Franchi, debbo dire che esse sono fondate in parte, cioè solo nel riferimento al contenuto della relazione, mentre il testo della proposta di legge contiene solo la richiesta di proroga, senza specificazioni. Concludo quindi dichiarando che, per i motivi sopra illustrati, il mio gruppo voterà a favore di questo provvedimento il quale, come i colleghi ricordano, è stato presentato da esponenti di quasi tutte le parti politiche.

PAZZAGLIA. Come si può facilmente evincere leggendo i nomi dei proponenti di questo provvedimento, io – pur facendo parte della Commissione di inchiesta (sono qui in sostituzione del collega Alfano) – non ho sottoscritto la richiesta di proroga, visto che il relativo

testo, viziato da una palese contraddizione, non corrisponde affatto neppure a quella che poteva essere la volontà stessa dei proponenti. In effetti la Commissione ha ormai adempiuto ai compiti fondamentali che le erano stati affidati ed ora rimane soltanto – come ebbe ad affermare lo stesso Presidente Medici – da completare alcune attività tecniche: e sarebbe stato quindi logico che la proroga richiesta si riferisse soltanto a queste particolari attività e non a tutti i poteri della Commissione.

Il nostro atteggiamento – già chiaramente illustrato dal collega Franchi – è convalidato proprio dalla presentazione dell'ordine del giorno che è stato qui preannunciato, in quanto proprio la richiesta di immediata presentazione delle conclusioni cui è giunta la Commissione di inchiesta conferma che la via migliore sarebbe stata quella di prorogare soltanto alcuni poteri in ordine a particolari attività di carattere tecnico.

PRESIDENTE. Desidero far presente alla Commissione, visto che a me – quale Presidente – spetta anche il compito di evitare che i voti espressi dalla Commissione possano risultare inficiati, che l'ordine del giorno oggi proposto è piuttosto atipico, poiché l'articolo 88 del Regolamento prevede la presentazione di ordini del giorno « che servano da istruzione al Governo in relazione alla legge in esame. Essi devono riferirsi ad un articolo già approvato o alla legge nel suo complesso ».

È vero che in questo caso anche il provvedimento legislativo in esame può ritenersi atipico per cui mi riservo, naturalmente, di sottoporre la questione al Presidente della Camera. Nel frattempo nulla vieta che la Commissione, in luogo della specifica formula dell'« invito » o dell'« impegno » esprima un « voto » nel quale manifesta il suo punto di vista sulla questione.

Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

MATTARELLI, *Relatore*. Desidero soltanto far presente al collega Pazzaglia che, avendo la Commissione di indagine adempiuto ai suoi obblighi entro i termini di legge, una proroga pura e semplice, per consentire lo espletamento di talune attività tecniche, è apparsa la via migliore, onde non correre il rischio di riaprire il grosso dibattito che si svolse a suo tempo in questa sede a proposito dei compiti della Commissione stessa. Sono certo, d'altra parte, che tutti i membri della Commissione di indagine si renderanno perfettamente conto degli scopi e dei limiti di questa proroga, comportandosi di conseguenza.

Infine, accogliendo le giuste osservazioni del Presidente, mi permetto di sottoporre alla Commissione un nuovo testo dell'ordine del giorno. Ne do lettura:

« La Commissione interni,

nell'approvare un'ulteriore proroga del termine dell'articolo 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 755, fa voti affinché le relazioni della Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna vengano sollecitamente presentate al Parlamento ».

PUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Desidero esprimere il mio vivo rammarico per l'inconveniente giustamente lamentato con tanta decisione dal Presidente e formulare – anche a nome del Ministro – le nostre scuse per questo ritardo, dovuto all'improvviso impedimento del collega che era stato designato a partecipare a questa riunione ed al fatto che io non mi trovavo al ministero. Riconosco, comunque, che queste piccole cose spiegano l'inconveniente ma non lo giustificano. Assicuro la Commissione che una cosa del genere non avrà mai più a ripetersi.

Per quanto riguarda il provvedimento in esame, il Governo si rimette alla Commissione – non avendo motivo di esprimere un avviso qualsiasi – e si associa alla richiesta di una sollecita presentazione dei documenti conclusivi dell'indagine.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario e credo di poter dichiarare, anche a nome della Commissione, che l'incidente è chiuso, con nostra soddisfazione.

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge n. 3782, già approvata dal Senato.

(*Così rimane stabilito*).

Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Il termine previsto dall'articolo 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 755, prorogato con legge 20 novembre 1970, n. 951, è prorogato di sei mesi.

La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 9 novembre 1971.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Pongo in votazione l'ordine del giorno proposto dal relatore nel testo di cui egli ha dato testé lettura.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune medesimo (3681).

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune medesimo ».

L'onorevole Boldrin ha facoltà di svolgere la relazione.

BOLDRIN, *Relatore*. Desidero richiamarmi all'illustrazione del provvedimento già fatta in precedenza, quando abbiamo chiesto l'assegnazione del disegno di legge in sede legislativa. Non ho nulla da aggiungere a quanto dissi in sede referente.

Mi pare tuttavia doveroso, pur esprimendo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge, ribadire l'opportunità di sollecitare il Governo per l'ultimazione dei lavori per la costruzione dell'acquedotto, per porre fine ad una onerosa convenzione, che fa spendere 33 milioni e 750 mila lire all'anno quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione del comune di Gorizia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MAROCCO. Il comune di Gorizia in seguito all'entrata in vigore del trattato di pace, che ha operato una profonda mutilazione del suo territorio, ha perso quell'acquedotto costruito nel 1935 che è rimasto con tutti gli impianti di sollevamento in territorio Jugoslavo. Lo scorso anno è stata approvata una legge che prevede appunto la costruzione di un nuovo acquedotto con uno stanziamento di 600 milioni. I lavori sono già avviati, ma evidentemente prima che l'impianto sia ultimato passeranno diversi anni. Di conseguenza, raccomando agli onorevoli colleghi l'approvazione di questo disegno di legge, che è doveroso nei confronti dei cittadini di una zona colpita dalla guerra.

ARZILLI. Il nostro gruppo concorda con le considerazioni del relatore, facendo presente che questo provvedimento è necessario non solo per la scadenza dell'accordo, ma anche per sodisfare le attese della città di Gorizia in merito ai rifornimenti idrici.

Desidero sottolineare che l'accordo tra Gorizia e la Jugoslavia, dato il profilo internazionale di certi rapporti che si stabiliscono tra i popoli, non è un fatto negativo. Auspichiamo che la costruzione dell'acquedotto della città di Gorizia possa trovare la tempestiva partecipazione del Governo, in modo che la opera sia prontamente definita e che per l'avvenire non si debba più dipendere da accordi di questo tipo.

FRANCHI. Noi abbiamo qualche osservazione da fare circa la pesantezza degli oneri che si sono assunti con la convenzione. E vorrei precisare all'oratore che mi ha preceduto che non si tratta di un accordo tra Gorizia e la Jugoslavia, ma tra l'Italia e la Jugoslavia. Potrei affermare che l'onere che grava sul nostro Stato è assai più pesante di quello che grava sulla Jugoslavia. Voteremo tuttavia a favore del provvedimento, auspicando che l'opera vada presto a compimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

PUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo l'adesione del Governo. Desidero poi informare la Commissione che il prefetto di Gorizia ha comunicato che la costruzione è in corso di ultimazione e che si prevede che i lavori potranno essere terminati tra qualche mese.

BOLDRIN, *Relatore*. Sono molto dubbioso circa il completamento tra qualche mese della costruzione dell'acquedotto, per cui probabilmente dovremo tornare su questo argomento per un ulteriore contributo.

PRESIDENTE. Credo di esprimere il parere della Commissione invitando il rappresentante del Governo ad insistere perché i termini annunciati dal prefetto di Gorizia vengano rispettati in modo da non trovarci nel prossimo anno a discutere problemi analoghi.

Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

È concesso al comune di Gorizia un contributo annuo di lire 33.750.000 a carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 16 settembre 1969 al 15 settembre 1971.

(*È approvato*).

ART. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si provvederà a carico del capitolo 3249 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971 relativo agli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del trattato di pace e di accordi internazionali connessi al trattato medesimo.

(*È approvato*).

Il disegno dli legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulle proposte e sul disegno di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge:

Senatori CASTELLACCIO ed altri: « Proroga del termine previsto dall'articolo 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 755, istitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna, prorogato con legge 20 novembre 1970, n. 951 » (*Approvata dalla I Commissione del Senato*) (3782):

Presenti e votanti 23
Maggioranza 12
Voti favorevoli 23
Voti contrari . . . . —

Hanno dichiarato di astenersi n. 2 deputati.

(*La Commissione approva*).

A seguito dell'approvazione della proposta di legge n. 3782, dichiaro assorbita la proposta di legge Zappa ed altri n. 3719.

Disegno di legge:

« Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune medesimo » (3681):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli 25
Voti contrari . . . . —

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati, Arzilli, Boldrin Anselmo, Corà, Corona, Flamigni, Franchi, Jacazzi, Lizzero, Lodi Adriana, Luberti, Maggioni, Malfatti, Marocco, Mattarelli, Maulini, Miotti Carli Amalia, Nannini, Pirastu, Pazzaglia, Salvi, Sgarlata Marcello, Simonacci, Tantalo, Terraroli.

Si sono astenuti sulla proposta di legge n. 3782 i deputati:

Franchi e Pazzaglia.

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO